



Comune di Voltaggio  
Provincia di Alessandria

**ORIGINALE**  
**Deliberazione n. 26**  
**del 25.07.2013 ore 20.00**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA SCADENZA ED AL NUMERO DELLE RATE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) (ARTICOLO 10 D.L. 35/2013, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 64/2013).

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni	P
2	PAVETO Giambattista Carlo	P
3	PRATI Lucio	A
4	BISIO Maurizio Luigi	P
5	ACCOMANDO Carole	A
6	CAVO Fabio	P
7	SANTAMARIA Ivana	P
8	GUALCO Antonella	P
9	TRAVERSO Maddalena	P
10	REPETTO Gio Batta luigi	P
11	BISIO Michele	P
12	DELLEPIANE Grazia	P
13	MOSSETTI Gianfranco	P

---

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



## Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

**Su relazione del segretario**  
**Su redazione del segretario**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'articolo 14 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, recante istituzione, a decorrere dal primo gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi del citato articolo 14:

- con l'entrata in vigore del tributo sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale ex ECA (commi 46 e 47);
- con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 D. Lgs. 446/1997, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente, tra l'altro, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, le percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo (comma 22);
- il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente (comma 23);

**VISTO** l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, per quanto non regolamentato applicandosi le disposizioni di legge vigenti;

**VISTO**, ora, l'articolo 10 D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013, ai sensi del quale, per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 D.L. 201/2011, operano le seguenti disposizioni:

- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione, adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo;
- la detta deliberazione è pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già

predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi;

- detti pagamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo;
- il modello di versamento è, in alternativa, il modello F24, (articolo 17 D. Lgs. 241/1997) o utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale (di cui all'articolo 14 comma 35 D.L. 201/2011);
- i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 lettera d) D.L. 35/2013 non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 d.l. 201/2011, ai sensi della lettera e) viene incrementato il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1 comma 380 lettera c) L. 228/2012, e ai sensi della lettera f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

**DATO ATTO CHE** la TARES, in regime di deroga, per il solo anno 2013, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 D.L. 35/2013, è dichiarata in fase di potenziale revisione ai sensi dell'articolo 1 comma 1 D.L. 54/2013;

**RITENUTO**, per la duplice esigenza di non modificare significativamente le modalità di pagamento dell'utenza, e di fronteggiare l'esigenza di cassa del comune, nelle more dell'approvazione del Regolamento e del piano finanziario, stabilire le rate in numero tre, con scadenza 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre;

**RITENUTA** la competenza del Consiglio Comunale, trattandosi di ordinamento dei tributi, materia rientrante nella competenza attribuita ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera f) D.lgs. 267/2000

**VISTI:**

- il D. Lgs 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49 e dell'articolo 97 D. Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
- il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

**con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:**

- **presenti: 11;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 11;**
- **voti favorevoli: 11;**
- **contrari: 0.**

## **DELIBERA**

1. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 10 D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013, e pertanto in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, per l'anno 2013, la scadenza e il numero delle

rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), nelle more della approvazione del relativo regolamento comunale, sono stabilite:

- nel numero di tre rate;
- nelle seguenti scadenze: a) prima rata 31 agosto 2013; seconda rata 31 ottobre 2013; c) terza rata 31 dicembre 2013.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti: **FAVOREVOLE.***

Come ormai a tutti noto il decreto Salva Italia (D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011), ha introdotto, oltre all'IMU, anticipata e modificata rispetto a quella di cui al D. Lgs. 23/2011 (articolo 13), anche la TARES, tributo comunale sui rifiuti e servizi, che, nella macchinosa prospettazione del legislatore, dovrebbe avere due componenti, una tariffaria, legata al servizio rifiuti, e una tributaria, connessa ai servizi indivisibili (tipicamente, viabilità e illuminazione pubblica); la prima componente, quella dei rifiuti, definitivamente abrogando la tanto criticata TARSU, che, peraltro, ha consentito ai Comuni di mediare, utilizzando le possibilità fornite da un modello collaudato, la pressione tributaria (ed evitare in uno sciagurato periodo l'aberrazione dell'applicazione, addirittura, dell'IVA, dovuta all'impuntatura di un legislatore invero poco attento alla Costituzione, fino alla sentenza della Corte costituzionale che ha resettato tale aberrazione), dall'altro introducendo un tributo di 0,30 euro metro quadro, aumentabile dai comuni fino a ulteriori 0,10 euro metro quadro, per il finanziamento di detti servizi indivisibili; in realtà detta quota di 0,30 euro è stata destinata allo Stato (comma 13-bis dell'articolo 14), e, pertanto, la (o il?) TARES rimane un'operazione per aumentare la pressione fiscale sul contribuente comunale per finanziare lo Stato.

Ora, l'articolo 1 comma 1 D.L. 54/2013 prevedendo la sospensione del versamento della prima rata dell'imposta municipale propria per talune categorie di immobili, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, incidentalmente, afferma che in tale riforma è compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 prevede l'automatica applicazione della vigente disciplina in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013 (pure sembrando riferirsi precipuamente all'IMU).

in riferimento alla TARES vige, per l'anno 2013, la disposizione dell'articolo 10 comma 2 D.L. 35/2013, convertito dalla L. 54/2013, e tale norma afferma che, per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 valgono specifiche disposizioni deroga vuol dire che il rapporto di specialità (per l'anno 2013) del D.L. 35/2013 rispetto all'articolo 14 D.L. 201/2011 fa prevalere le disposizioni del detto D.L. 35/2013 su quelle corrispondenti del D.L. 201/2011, ma solo ove le disposizioni siano in contrasto fra disciplina speciale (articolo 13 D.L. 35/2013) e disciplina generale (articolo 14 D.L. 201/2011).

- la lettera a) testualmente recita: la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

Pertanto, per il 2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite, dal comune, con le seguenti modalità : a) con propria deliberazione b) adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo c) pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

Ciò significa che in deroga all'articolo 14 comma 22 lettera e) D.L. 201/2011 nelle more di adozione del regolamento (che deve stabilire, fra l'altro "i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo"), il Comune con propria deliberazione stabilisce "la scadenza e il numero delle rate di versamento"; sembra banale osservare, peraltro, che l'adozione del Regolamento di un tributo che è soggetto a potenziale revisione dovrebbe essere sospesa, almeno fino al 31 agosto (scadenza della clausola di salvaguardia).

La delibera è consiliare (il pagamento rientra nella nozione di "ordinamento dei tributi," materia rientrante nella competenza attribuita ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera f) D.lgs. 267/2000, che non è derogato dal D.L. 35/2013, e lo scrivente non comprende non solo un'interpretazione, ma addirittura una disposizione di legge divergente, in quanto incompatibile con l'articolo 42 D. Lgs. 267/2000, come noto norma rinforzata, ma si riserva l'approfondimento.

La delibera va pubblicata "anche sul sito web istituzionale" almeno trenta giorni prima del termine di versamento; lo scrivente tende a ribadire che questa norma (come quella relativa

all'IMU di cui all'articolo 13 comma 13-bis è una norma procedurale che non esaurisce, come un termine decadenziale, la capacità deliberativa, ma pretende che, per evidente ragione di conoscibilità, diritto del contribuente (lo statuto del contribuente ha 13 anni), che il contribuente possa conoscere dell'obbligo di versamento con preavviso, almeno, di giorni trenta.

- La lettera b) recita: ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013.

tale norma va vista in combinato con il comma 35 del citato articolo 14 D.L. 201/2011, di cui non costituisce deroga, che, per l'anno 2013, dispone che il termine di versamento della prima rata (ordinariamente, salva facoltà dei Comuni di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento, effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre): a) è posticipato comunque a luglio b) è ferma la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

Sempre il comma 35 citato conferma che, per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.

testualmente si desume che la TARES è in vigore dall'anno 2013 (articolo 14 comma 1 D.L. 201/2011 non derogato dal D.L. 35/2013) ma che, vera aberrazione di diritto, può essere sospesa, abrogata, differita (fino al 31 agosto), e, pertanto, per ragioni di semplicità, tale tributo si può assolvere, per le prime due rate, come se si trattasse di TIA o TARSU, addirittura con modelli già precompilati e predisposti come se si trattasse di TIA e TARSU (evitando il riferimento a TARES); al di là dell'aberrazione dello schema giuridico la norma è di mero funzionamento, ispirata al buon senso operativo.

evidentemente ai fini di tale adempimento, versamento degli acconti, non necessita né Regolamento né piano finanziario; persuade tale interpretazione il termine "determinazione" usato in relazione all'ultima rata, quella sì "a titolo di TARES".

in altre parole, ove si determini la TARES, e ciò va fatto entro la scadenza dell'ultima rata, allora occorrerà il piano finanziario, e, si ritiene, altresì il Regolamento (argomento ex articolo 14 comma 22 D.L. 201/2011).

senonché, come previsto dal combinato disposto degli articoli 151 D. Lgs. 267/2000, 53 comma 16 L. 388/2000, 1 comma 169 L. 296/2006, in materia di termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, nonché dei relativi atti regolamentari e degli effetti degli atti di approvazione delle tariffe e delle aliquote, confermato testualmente dal comma 23 del detto articolo 14 D.L. 201/2011 (peraltro ad opera del consiglio comunale, in deroga all'articolo 42 D. Lgs. 267/2000), il termine ultimo di approvazione del Regolamento e di determinazione della tariffa sulla base del piano finanziario di cui al DPR 158/1999 (articolo 14 comma 9 D.L. 201/2011) coincide con quello del bilancio, che, allo stato è fissato al 30 giugno 2013 (articolo 1 comma 381 L. 228/2012).

Non pongono problemi le altre lettere dell'articolo 10 comma 2 D.L. 35/2013.

- c) La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, con F24 (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) o utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale simile.
- d) Non trova applicazione il comma 13-bis (diminuzione del fondo di riequilibrio in ragione della maggiorazione standard).
- e) Il fondo di solidarietà dei comuni di cui all'articolo 1 comma 380 lettera c) L. 228/2012 del comma 380 aumenta da 890,5 milioni di euro a 1.833,5 milioni di euro".
- f) Ma i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
- g) I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Sul versamento la norma non deroga quanto al predetto comma 35 dell'articolo 14 D.L. 201/2011, che afferma che I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.

Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

**Avv. Gian Carlo RAPETTI**

---

*Parere di regolarità contabile recante ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000 e della normativa comunale, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: FAVOREVOLE;*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(Traverso Caterina Rosa)

---

Letto, confermato, sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**

( *Ing. Lorenzo Giovanni REPETTO* )

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

( *Avv. Gian Carlo RAPETTI* )

---

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio ([http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo\\_lista.php](http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php)) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **31/07/2013** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **15/08/2013**  
Dalla Residenza Comunale, li **31/07/2013**.

**IL MESSO COMUNALE**

( *Roberto Carrea* )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

( *Avv. Gian Carlo Rapetti* )